



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9304 - Data adozione: 07/06/2019

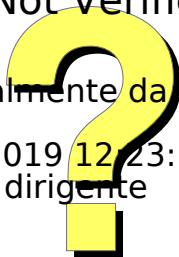
Oggetto: REA Impianti Srl. Rinnovo dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., all'esercizio dell'impianto recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con sede legale in loc. Le Morelline Due, snc nel comune di Rosignano Marittimo (LI) e sede operativa in Via Pasubio, 130/A nel comune di Cecina (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/06/2019

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da RAFANELLI
ANDREA
Data: 07/06/2019 12:23:18 CEST
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2019AD010624

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi con particolare riferimento alle Parti Terza, Quarta e Quinta;

RICHIAMATA la L.R. n. 22 del 3/03/2015 e smi. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”;

VISTO il D.M. 05 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i;

RICHIAMATA la vigente legge regionale della Toscana 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTA la D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo come da ultimo modificato dalla D.P.G.R. Toscana n. 13/R del 29/03/2017;

VISTA altresì la D.P.R.G. Toscana 29/03/2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art. 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”;

RICHIAMATA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 e smi “ Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTA la D.P.G.R. Toscana 08/09/2008, n. 46/R: Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “ Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

RICHIAMATA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell’inquinamento atmosferico e in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DGRT n. 528/01.07.2013, la DCRT n. 72/18.07.2018 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

RICHIAMATA, inoltre, la vigente normativa statale e regionale in materia di controllo dell’inquinamento acustico e in particolare la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; il D.P.C.M. 14 novembre 1997; il D.M. 16 marzo 1998; la L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89 e smi; il DPR 19

ottobre 2011 n. 227; il D.P.G.R. Toscana 8/01/2014, n. 2/R; la D.P.G.R. Toscana n. 490 del 16/06/2014;

RICHIAMATA, altresì, la L.R. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi "Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 "Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell'art. 20 novies della L.R. 25/1998";

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa";

VISTO il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

- delibera Giunta Provinciale n. 172 del 21/10/2008 con la quale l'allora competente Provincia di Livorno ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il "progetto di modifiche sostanziali all'impianto di gestione rifiuti di REDECO Spa, sito nel comune di Cecina, finalizzate alla richiesta di autorizzazione ordinaria" presentato dalla società REDECO Spa;
- atto dirigenziale n. 54 del 15/04/2009 e smi con il quale l'allora competente Provincia di Livorno ha autorizzato la società REDECO Spa alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi dell'impianto per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Via Pasubio, 130/A nel comune di Cecina;
- atto dirigenziale n. 89 del 30/05/2014 con il quale l'allora competente Provincia di Livorno ha volturato alla società REA Impianti Srl l'A.D. n. 54/2009 e smi sopracitata;
- decreto dirigenziale n. 5827 del 19/04/2018 di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui trattasi rilasciato dalla Regione Toscana alla società REA Impianti Srl;

VISTA l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, ex art. 208 D.Lgs 152/06 e smi, sopracitata – atti Regione Toscana prot. n. 430700 del 13/09/2018 – trasmessa dal SUAP del comune di Cecina attraverso la procedura ARAMIS (codice pratica n. 26729) - presentata dalla società REA Impianti Srl;

RICHIAMATA la nota – atti Regione Toscana prot. n. 493801 del 25/10/2018 – con la quale al fine di poter avviare l'iter istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, è stato richiesto alla

Società la trasmissione di una relazione tecnica e una planimetria dello stato di fatto dell'impianto che è stata inviata con la nota - atti Regione Toscana prot. n. 537355 del 26/11/2018;

VISTA la nota - atti Regione Toscana prot. n. 168596 del 17/04/2019 – con la quale la Società ha comunicato, tra l'altro, che in attesa dell'espressione da parte della Regione Toscana in merito al rinnovo dell'autorizzazione al recupero dei rifiuti avrebbe proseguito l'attività in virtù di quanto previsto dall'art. 208 c.12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

VISTA altresì la nota - atti Regione Toscana prot. n. 190943 del 08/05/2019 – con la quale la Società ha trasmesso integrazioni volontarie con le quali tra l'altro ha comunicato quanto segue:

- rinuncia all'attività di recupero R4 sui metalli;

- rinuncia alla gestione dei seguenti codici CER: 030199; 070299; 100299; 100899; 110599; 120199; 190299; 191201;

RICHIAMATO il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 10/05/2019 ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, trasmesso con nota - atti Regione Toscana prot. n. 196264 del 13/05/2019 - agli Enti coinvolti nel procedimento e al proponente, che ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i con prescrizioni;

VISTA la polizza n. 01.000036981 del 31/05/2019 emessa da S2C Spa a favore della Regione Toscana, conformemente alla Delibera Regionale n. 743/2012 e s.m.i;

DATO ATTO che ai fini delle spese istruttorie il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti ai sensi della DGRT n. 1437/2017;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO altresì che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei, 40 - Livorno;

RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso, di poter procedere con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i per l'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi gestito dalla società REA Impianti Srl;

DECRETA

- 1) di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, alla società REA Impianti Srl (P.IVA e C. F. n. 01741410490) l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con sede legale in loc. Le Morelline Due, snc nel comune di Rosignano Marittimo (LI) e sede operativa in Via Pasubio, 130/A nel comune di Cecina (LI);
- 2) di prendere atto di quanto comunicato dalla Società con nota – atti regione Toscana prot. n. 190943 del 08/05/2019 e nello specifico:
 - 2.1. rinuncia all'attività di recupero R4 sui metalli;

2.2. rinuncia alla gestione dei seguenti codici CER: 030199; 070299; 100299; 100899; 110599; 120199; 190299; 191201;

3) di stabilire quanto segue:

3.1. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dell'impianto sono quelle contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.2. che la configurazione impiantistica è quella riportata nell'Allegato 2 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/06 e smi:

4.1. l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti contaminate in acque superficiali che si originano dall'impianto, di cui all'art. 124 del D.Lgs.152/06, con le modalità e prescrizioni contenute al punto 2.2 "matrice scarichi idrici" dell'Allegato 1 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;

4.2. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che si originano dall'impianto di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, con le modalità e prescrizioni contenute al punto 2.3 "matrice emissioni in atmosfera" dell'Allegato 1 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire inoltre che la società REA Impianti Srl presenti al Settore "Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti" della Regione Toscana, entro 90 gg dal ricevimento del presente atto, l'aggiornamento del piano di ripristino del sito a dismissione dell'impianto, presentato con nota prot. n. 905/09 del 11/06/2009 all'allora competente Provincia di Livorno – in atti provinciali prot. n. 24428 del 15/06/2009 - da parte della società REDECO Spa;

6) di dare atto che il ripristino del sito a dismissione dell'impianto dovrà comunque avvenire nel rispetto delle attività pianificate nell'aggiornamento del documento di cui al punto precedente con le seguenti prescrizioni:

6.1. dovrà essere attuato quanto previsto al punto 2.4 "matrice suolo e sottosuolo" dell'Allegato 1 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

6.2. dovrà essere comunicata tempestivamente la decisione di cessare l'attività che comporta, la chiusura del centro, lo sgombero e la pulizia dell'area interessata;

6.3. il piano di ripristino ambientale dell'area, da attuare alla chiusura dell'impianto dovrà comunque essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista per l'area stessa, previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dall'art 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i;

7) di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;

8) di precisare che, in conformità con quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, la presente autorizzazione ha validità fino al 15/04/2029 ed è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dovrà essere richiesto il suo rinnovo;

9) di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;

10) di precisare, inoltre che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e smi e fa salvi i diritti di terzi;

11) di precisare, in aggiunta che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06 e smi;

12) di trasmettere il presente Atto al SUAP del comune di Cecina al fine dell'espletamento delle proprie competenze per:

12.1. la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla DGRT n. 1227/2015 e smi, alla Società REA Impianti Srl, comunicando alla “Regione Toscana – Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti” la data di avvenuta consegna;

12.2. l’invio per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Cecina, all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, all’ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Livorno, alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT, all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana, all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ai sensi dell’art. 208 comma 17bis del D.L.gs 152/06 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- 1 *Allegato 1 - descrizione impianto-prescrizioni*
f14efe8305ff95f72234cd0de85a7b73183a26e62294614bfb33bcfb03fc2c14
- 2 *Allegato 2 - planimetria impianto*
2753603327ff6d252e93abf5a952bbaa061e00bc0ea03b63ac50ee9a719a4098

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da MARMUGI ENRICO

Data: 10/06/2019 11:10:30 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Allegato 1

Impresa: REA Impianti Srl (P.IVA e C. F. n. 01741410490)

Ubicazione impianto: via Pasubio, 130/A nel comune di Cecina (LI).

1. Descrizione dell'attività e del ciclo produttivo

L'impresa svolge attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi attuando le operazioni R3; R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e smi.

L'impianto è suddiviso nei seguenti settori indicati con le lettere A/D:

Settore A – Area esterna con copertura fissa (tettoia), in cui possono essere svolte le seguenti attività: R12 e R13;

Settore B – Area esterna con copertura fissa (tettoia) in cui possono essere svolte le seguenti attività: R3; R12 e R13;

Settore C – Area esterna coperta adibita allo stoccaggio delle M.P.S. prodotte dalle attività di trattamento effettuate;

Settore C1: area esterna per lo stoccaggio delle bombole del gas rinvenute nel corso della selezione dei rifiuti ingombranti;

Settore C2: area esterna dove sostano in attesa di ulteriori verifiche i mezzi sui quali è stata rilevata una anomalia radiometrica;

Settore D1 – Area interna al capannone in cui possono essere svolte le seguenti attività: R3; R12 e R13;

Settore D2 – Area interna al capannone in cui viene svolto il solo deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'impianto;

Settore D3 – Area, interna al capannone, in cui viene svolta la sola messa in riserva (R13) sia dei RAEE non pericolosi che dei RAEE pericolosi;

Settore D4 – Area, interna al capannone, in cui vengono svolte le seguenti attività: R12 e R13.

L'attività svolta da REA Impianti S.r.l. prevede la raccolta presso terzi, il conferimento all'impianto, la lavorazione, la messa in riserva, lo smaltimento e il recupero. L'impianto riceve anche rifiuti conferiti direttamente da terzi.

Le fasi dell'attività operativa dell'impianto sono le seguenti:

a. Conferimento all'impianto

Il conferimento all'impianto è subordinato alla verifica del rifiuto oggetto del conferimento, svolta attraverso la caratterizzazione di base che può comprendere anche analisi chimiche.

A seguito della verifica della compatibilità del rifiuto con l'autorizzazione e con il ciclo produttivo dell'impianto è possibile stipulare il contratto con il conferente, elemento imprescindibile per l'inizio dei conferimenti.

Al momento del conferimento l'addetto alla pesa:

- provvede a verificare tutta la documentazione di accompagnamento del rifiuto;
- effettua la pesata del mezzo;
- comunica all'addetto al controllo visivo l'arrivo del carico.

Ricevuta l'indicazione da parte del pesatore, il mezzo è condotto dall'autista presso all'area di scarico indicata in base alla tipologia del rifiuto, dove l'addetto al controllo visivo provvede a verificare la conformità del rifiuto verificato in base al codice CER; l'esito della verifica è annotato nell'apposita scheda del controllo visivo.

In caso di conferimento di RAEE e di metalli ferrosi e non ferrosi, è effettuata anche una verifica radiometrica, al momento della pesa del mezzo.

Nel caso che il controllo radiometrico sia “positivo”, il mezzo è posizionato nell’apposito settore dell’impianto identificato con la sigla C2, dove rimarrà in attesa di ulteriori verifiche.

I settori nei quali sono conferiti i rifiuti sono: A; B; D1; D3 e D4.

b. Operazioni di recupero effettuate sui rifiuti

Sui rifiuti in ingresso sono effettuate le seguenti operazioni di recupero:

- R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Tutti i rifiuti in ingresso all’impianto sono accettati con l’operazione R13.

I rifiuti pericolosi (RAEE) vengono raggruppati per categorie omogenee, senza effettuare alcun trattamento, per poi essere inviati ad altri impianti autorizzati.

I rifiuti non pericolosi vengono raggruppati per categorie omogenee, per essere inviati o ad altri impianti autorizzati o sottoposti ad operazioni di recupero all’interno dell’impianto.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle operazioni di recupero svolte:

b.1 Operazione di recupero R12

Sono riconducibili all’operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) le seguenti attività:

- Operazioni di raggruppamento, selezione meccanica, selezione manuale, triturazione ed eventuale confezionamento in presse dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi. Tali operazioni, sono finalizzate a selezionare frazioni omogenee di materiali recuperabili, da destinare a successive operazioni di recupero presso lo stesso impianto o impianti terzi.

Nel corso dell’attività vengono recuperati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- carta e cartone;
- plastiche di varie tipologie;
- metalli ferrosi e non ferrosi;
- legno;
- vetro;
- materiale destinato ad essere ulteriormente selezionato con l’ausilio dell’impianto di selezione;
- scarti e sovralli destinati allo smaltimento in D1.

b.2 Operazioni di selezione manuale con l’ausilio dell’impianto di selezione del materiale

Tale operazione è finalizzata al selezionare frazioni omogenee di materiali recuperabili da destinare a successive operazioni di recupero presso lo stesso impianto o impianti terzi.

Nel corso dell’attività vengono recuperati:

- carta e cartone;
- plastiche di varie tipologie;
- metalli ferrosi e non;
- legno;
- scarti e sovralli destinati allo smaltimento in D1.

I materiali ottenuti dall’operazione di recupero R12 possono, prima dell’invio a impianti terzi essere sottoposti a ulteriore riduzione volumetrica mediante triturazione (ad es. scarti e sovralli, legno, etc.) o al confezionamento in presse (ad es. plastiche).

b.3 Operazione di recupero R3

Sono riconducibili all'operazione di recupero R3 (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) le seguenti attività:

- Operazioni di raggruppamento, selezione e cernita manuale, compattazione finalizzate al recupero di materiali cellulosici (carta e cartone) conferiti direttamente all'impianto o recuperati nel corso delle attività di R12. I materiali prodotti sono MPS conformi alla normativa vigente e vengono inviati a impianti finali (cartiere);
- Operazioni di raggruppamento, selezione e cernita manuale ed eventuale triturazione di materiali legnosi conferiti direttamente all'impianto o recuperati nel corso delle attività di R12. I materiali prodotti possono essere MPS (ad es. pallet) se conformi alla normativa vigente e possono essere inviati ad impianti finali.

La società REA Impianti Srl è munita di uno strumento portatile per la rilevazione radiometrica conformemente alla normativa vigente in materia relativamente all'attività svolta.

L'impianto è provvisto di CPI rilasciato dal Comando Provinciale dei VVFF di Livorno tuttora in corso di validità.

L'impianto inoltre risulta provvisto di certificazione ISO 14001:2015.

1.1. Scarichi idrici:

Dall'attività di recupero rifiuti svolta nell'impianto si originano acque meteoriche dilavanti contaminate derivanti dalle superfici esterne scoperte insistenti nell'area (aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti e alla viabilità). Tali reflui, unitamente ai pluviali provenienti dalla copertura del capannone e della palazzina uffici, sono convogliati in un impianto di sedimentazione e disoleazione con funzionamento in continuo prima di essere scaricate in acque superficiali (Fosso dei Parmigiani).

Le acque prodotte dal dilavamento delle tettoie di copertura degli stalli sono invece convogliate nella fognatura bianca direttamente allo scarico ciò al fine di non sovraccaricare il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

È presente un pozzetto di ispezione e campionamento in uscita dall'impianto di trattamento prima dell'immissione nel corpo recettore.

Si fa presente che ASA Spa Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) aveva già espresso parere negativo al recapito dello scarico delle acque meteoriche pretrattate nella pubblica fognatura a causa dell'insufficiente capacità ricettiva della rete fognaria della zona.

1.2. Emissioni in atmosfera

Nello stabilimento non sono presenti emissioni convogliate.

Potenzialmente dall'attività svolta possono originarsi emissioni diffuse per le quali saranno impartite specifiche prescrizioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., contenute nel paragrafo "2.3 Matrice Emissioni in Atmosfera".

2. Prescrizioni

2.1 Matrice Rifiuti

Sono autorizzati i codici CER e le operazioni di recupero come riportati nella tabella riassuntiva denominata “Sez.1 - Elenco codici CER e operazioni di recupero autorizzate”:

Sez. 1 – Elenco codici CER e operazioni di recupero autorizzate

CER	descrizione	Operazione di recupero
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12-R13
030101	Scarti di corteccia e sughero	R3- R12-R13
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R3- R12-R13
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R12-R13
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	R12-R13
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R12-R13
070213	Rifiuti plastici	R12-R13
100210	Scaglie di laminazione	R12-R13
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12-R13
101203	Polveri e particolato	R13
101206	Stampi di scarto	R13
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiale da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13
110501	Zinco solido	R12-R13
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R12-R13
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R12-R13
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R12-R13
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	R12-R13
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13
150101	Imballaggi di carta e cartone	R3-R12-R13
150102	Imballaggi di plastica	R12-R13
150103	Imballaggi di legno	R12-R13
150104	Imballaggi metallici	R12-R13
150105	Imballaggi compositi	R3-R12-R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R3-R12-R13
150107	Imballaggi di vetro	R12-R13
150109	Imballaggi in materia tessile	R12-R13
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13

160103	Pneumatici fuori uso	R12-R13
160117	Metalli ferrosi	R12-R13
160118	Metalli non ferrosi	R12-R13
160119	Plastica	R12-R13
160120	Vetro	R12-R13
160122	Componenti non specificati altrimenti	R12-R13
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R13
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	R13
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	R13
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13
160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	R12-R13
170101	Cemento	R13
170102	Mattoni	R13
170103	Mattonelle e ceramiche	R13
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13
170201	Legno	R12-R13
170202	Vetro	R12-R13
170203	Plastica	R12-R13
170401	Rame, bronzo, ottone	R12-R13
170402	Alluminio	R12-R13
170403	Piombo	R12-R13
170404	Zinco	R12-R13
170405	Ferro e acciaio	R12-R13
170406	Stagno	R12-R13
170407	Metalli misti	R12-R13
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R12-R13
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R12-R13
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R12-R13
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R12-R13

191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R13
191202	Metalli ferrosi	R12-R13
191203	Metalli non ferrosi	R12-R13
191204	Plastica e gomma	R12-R13
191205	vetro	R12-R13
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R12-R13
191208	Prodotti tessili	R12-R13
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R12-R13
200101	Carta e cartone	R3-R12-R13
200102	vetro	R12-R13
200110	abbigliamento	R12-R13
200111	Prodotti tessili	R12-R13
200121*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	R13
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R13
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R12-R13
200139	Plastica	R12-R13
200140	Metalli	R12-R13
200307	Rifiuti ingombranti	R12-R13

In totale l'impianto è autorizzato alla gestione dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi come riportati nelle tabelle sottostanti:

Il quantitativo complessivo di messa in riserva istantanea (R13) anche esclusiva è: 1421,60 t di cui al massimo 50 t di rifiuti pericolosi così suddiviso:

Tabella 1 – Messa in riserva istantanea	
Settore Conferimento	Quantitativo Stoccaggio istantaneo (R13) (tonnellate)
A	681
B	300
D1	110,6
D3	130 ¹
D4	200
TOT	1.421,60¹
Nota (1): di cui al massimo 50 t di rifiuti pericolosi	

Il quantitativo massimo annuale di trattamento (operazioni R3, R12) è: 23.837 t così suddiviso:

Tabella 2 – Quantitativo massimo annuale di trattamento	
Operazioni di recupero	Quantitativo massimo annuale di trattamento (t/a)
R3	9.197
R12	14.640
TOT	23.837

Il quantitativo massimo annuale per il quale viene effettuata esclusivamente l'attività di recupero R13 è: 2700 t/a

2.1.1. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

2.1.1.a) devono essere rispettati i quantitativi massimi autorizzati;

2.1.1.b) l'operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti al fine dell'ottenimento di carta/cartone e legno (EoW) è riconoscibile solo ai rifiuti contemplati ai punti 1.1 e 9.2 del DM 05/02/98 e s.m.i secondo le modalità ivi previste.

2.1.1.c) la carta/cartone e il legno ottenute dall'operazione di trattamento R3 di cui al punto precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 643/1995 per la carta e le specifiche fissate dalla Cciaa di Milano e Bolzano per il legno. Nel caso in cui a seguito dell'operazione di trattamento R3 non siano rispettati gli standard qualitativi delle normative sopraspecificate, i materiali di risulta devono essere gestiti come rifiuti;

2.1.1.d) l'attività di messa in riserva dei RAEE deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del D.Lgs. 49/2014. Le operazioni di carico e scarico dei RAEE devono essere effettuate adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse. In particolare le stesse non devono subire danneggiamenti che possono causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere successive operazioni di recupero;

2.1.1.e) l'altezza dei cumuli deve rientrare sempre al di sotto del muro di contenimento considerando un franco di sicurezza adeguato, le aree di stoccaggio devono essere ben delimitate e i rifiuti non devono essere collocati all'esterno di tali aree;

2.1.1.f) le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere sempre identificabili mediante opportuna cartellonistica, in modo tale da poter individuare inequivocabilmente l'ubicazione delle varie tipologie di rifiuti presenti;

2.1.1.g) le aree di stoccaggio dei prodotti EoW dovranno essere munite di opportuna cartellonistica che individui in maniera univoca la tipologia presente;

2.1.1.h) dovrà essere gestito il deposito temporaneo dei rifiuti, derivanti dal trattamento, per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché dei limiti temporali o qualitativi previsti dall'art. 183 c.1 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i;

2.1.1.i) dovrà essere mantenuta in efficienza la recinzione e la pavimentazione dell'impianto provvedendo tempestivamente al ripristino delle zone usurate;

2.1.1.l) dovrà essere garantito il mantenimento nel tempo della vegetazione piantumata;

2.1.1.m) deve essere adottata una procedura codificata nella quale siano descritte dettagliatamente le operazioni di accettazione, comprese le verifiche preliminari, necessarie ad assicurare l'accettabilità del rifiuto nello stabilimento (provenienza, ciclo di produzione che genera il rifiuto, caratteristiche del rifiuto ecc..) avvalendosi anche nella compilazione, da parte del produttore, di una scheda di caratterizzazione. In particolare per i rifiuti che possiedono codice a specchio, una dichiarazione riguardo la classificazione di pericolosità e caratterizzazione da ripetere ogni anno e ogni volta che si modifica il processo che genera il rifiuto;

2.1.1.n) i mezzi in sosta nell'area C2 dovranno essere dotati di idonea copertura, nel caso ne fossero sprovvisti dovranno essere adottate modalità alternative (es. copertura con teli mobili) al fine di evitare il dilavamento a seguito di eventi piovosi;

2.1.1.o) l'attività autorizzata deve essere effettuata in modo da assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli addetti e le popolazioni circostanti, nonché la salvaguardia dell'ambiente;

2.1.1.p) fermo restando l'obbligo della corretta classificazione dei rifiuti da parte del produttore, il gestore dell'impianto, al momento del conferimento dei rifiuti dovrà accertare la compatibilità degli stessi con il proprio processo di lavorazione e la congruità della caratterizzazione fatta dal produttore ;

2.1.1.q) la ricezione presso l'impianto dei rifiuti classificati urbani, usualmente individuati con il capitolo 20, potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento e alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la Società titolare della presente autorizzazione e il Gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha provveduto al ritiro presso il Gestore pubblico con l'onere, da parte della Società titolare della presente autorizzazione, di dimostrare la correttezza, anche formale, dell'operazione di ricezione del rifiuto;

2.2 Matrice Scarichi Idrici

Gli scarichi delle acque reflue originate dall'impianto sono autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e smi visto l'art. 208 dello stesso decreto, la L.R. 20/2006 e smi e il DPGRT 46/R/2008 e smi, con le seguenti prescrizioni:

2.2.1. Scarico di acque meteoriche dilavanti:

2.2.1.a) deve essere dimostrato e garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. Ai fini della verifica della funzionalità dell'impianto, devono essere verificati con cadenza almeno annuale i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi e idrocarburi totali. Tali parametri dovranno mantenersi, nelle acque dello scarico entro i rispettivi valori di concentrazione indicati nel D.Lgs 152/06 – Parte Terza – Allegato 5 -Tab. 3 (rif.scarico in acque superficiali)

2.2.2.b) l'impianto di trattamento deve essere comunque mantenuto in perfetta efficienza nel rispetto anche di quanto previsto dal Piano Prevenzione e Gestione delle AMD presentato con la documentazione – atti Regione Toscana prot. n. 543543/14.11.17;

2.2.2.c) il punto di scarico deve essere reso accessibile e ispezionabile per permettere verifiche e campionamenti da parte degli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente e in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelevamenti;

2.2.2. dovranno essere comunicate eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi come previsto dal comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e dall'art. 12 comma 1 del DPGR 46/R/08.

2.3 Matrice Emissioni in Atmosfera

Le emissioni in atmosfera (emissioni diffuse di polveri) sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi visto l'art. 208 dello stesso decreto, con le seguenti prescrizioni:

2.3.1. deve essere posta particolare attenzione durante le operazioni di raggruppamento, selezione meccanica, selezione manuale e in particolare di triturazione per evitare la formazione di emissioni diffuse di polveri. In particolare l'attività di riduzione volumetrica mediante l'utilizzo del tritratore dei rifiuti legnosi, eseguita nell'apposita area pavimentata, dovrà essere svolta attivando l'apposito sistema di abbattimento delle emissioni;

2.3.2. i piazzali pavimentati devono essere mantenuti puliti;

2.3.3. la Società – nell'eventualità questa Amministrazione lo ritenga necessario al verificarsi di situazioni comunque moleste imputabili alle emissioni diffuse di polveri provenienti dall'impianto in oggetto - dovrà rispettare le ulteriori specifiche prescrizioni fissate, ai sensi della Parte I Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, per il contenimento di dette emissioni;

2.4 Matrice suolo e sottosuolo

2.4.1. dovrà essere presentata, entro 90 giorni dalla notifica del presente atto di rinnovo:

2.4.1.a) una relazione idrogeologica con indicazione del senso di scorrimento della falda e individuazione di due piezometri di controllo immediatamente esterni all'impianto a valle ed a monte dello stesso;

2.4.1.b) un programma di monitoraggio dei vettori ambientali (suolo, acque superficiali e sotterranee) da concordare con ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Livorno, che preveda l'esecuzione di analisi chimico- ambientali;

2.4.2. dovrà essere data attuazione al programma di monitoraggio dei vettori ambientali ed effettuare le analisi di cui al programma stesso, con la seguente frequenza:

- verifiche annuali durante il periodo di durata dell'autorizzazione;
- verifiche semestrali nei due anni precedenti la scadenza delle polizze fideiussorie;

2.4.3. dovranno essere tenuti presso l'impianto i certificati analitici relativi alle analisi effettuate e resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dai competenti organismi di controllo.

2.5. Sorveglianza radiometrica

Si ricorda che l'attività svolta dalla società REA Impianti Srl è soggetta a sorveglianza radiometrica ai sensi del D.Lgs 230/1995 e smi.

A tal fine l'impresa deve rispettare gli obblighi stabiliti dalla specifica normativa vigente in materia.

2.6 Prevenzione incendi

Si ricorda che l'impianto è soggetto al rispetto degli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi